



CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER LA TOSCANA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2017**

**Relazione del Presidente
Amedeo Federici**

Firenze, 24 febbraio 2017

DATI STATISTICI 1.1.2016 - 31.12.2016

	ANNO 2016	ANNO 2015	ANNO 2014	ANNO 2013	ANNO 2012	
Magistrati in servizio	2⁽²⁾	2⁽¹⁾	3	4	5	
ATTIVITA' CONTENZIOSA						
UDIENZE ⁽³⁾						
In materia pensionistica	22	20	27	39	51	
In materia di responsabilità	22	22	22	24	22	
Totale	44	42	49	63	73	
SENTENZE						
In materia di pensioni	- Civili	57+1 ⁽⁴⁾	91	93	151	360
	- Militari	42	29	42	116	104
	- Guerra	73	39	32	37	41
	Totale pensioni	172+1	159	167	304	505
In materia di responsabilità	100+3 ⁽⁴⁾	62	51	57	80	
In materia di giudizi di conto	92+11 ⁽⁴⁾	30	17	22	11	
Totale contabilità	192+ 14	92	68	79	91	
AMMONTARE CONDANNE						
In materia di responsabilità	8.185.040,55	36.164.006,76	2.228.513,57	6.066.012,94	6.551.996,63	
In materia di giudizi di conto	674.222,31	225.089,06	193.679,09	69.752,38	3.682,88	
ORDINANZE						
In materia di pensioni	- Civili	48	27	70	125	109
	- Militari	33	22	26	53	62
	- Guerra	61	38	26	28	20
	Totale	142	87	122	206	191
In materia di responsabilità	- di condanna	2	2	4	15	26
	- istruttorie	23	14	16	18	13
	- sequestri	4+1 ⁽⁵⁾	6	8	6	7
	Totale	30	22	28	39	46
In materia di giudizi di conto	decisioni interlocutorie	57	102	3	3	0
	condanna	1	3	5	4	7
	Totale	58	105	8	7	7
Totale contabilità	88	127	36	46	53	
DECRETI						
In materia di pensioni	12	3024	652	392	0	
In materia di responsabilità	0	2	4	1	0	
In materia di giudizi di conto	1332	1461	31	0	0	
Totale	1344	4487	687	393	0	
CONTI GIUDIZIALI						
presi in carico nel 2016	provenienti da esercizi precedenti	2988	6212	6260	6612	5508
	protocollati nell'esercizio	2001	1099	1813	0	0
	Totale	4989	7311	8073	6612	5508
definiti	Estinti	6175	4957	4616	1754	2136
	Discaricati	23	33	90	74	69
	Definiti in giudizio	824	142	63	136	72
	Totale	7022	5132	4769	1964	2277
giacenti a fine anno	35943	39026	36862	33558	28857	
deferiti all'esame collegiale	2398	2539	763	96	47	

(1) oltre a 2 in assegnazione aggiuntiva con decorrenza l'uno dal 1° giugno e l'altro dal 1° luglio

(2) fino a giugno 2 oltre a 2 in assegnazione aggiuntiva; da luglio 1 oltre ad 1 in assegnazione aggiuntiva

(3) al dato si devono aggiungere 2 camere di consiglio, 5 camere di consiglio monocratiche e 15 udienze monocratiche di comparizione

(4) sentenze/ordinanze

(5) 1 reclamo

Premessa

Nel corso dell'udienza dedicata all'inaugurazione dell'anno giudiziario (che, per la verità è già sostanzialmente iniziato con le udienze dei mesi di gennaio e febbraio) il Presidente della Sezione ha l'onere di riferire - alla collettività regionale ed a tutte le Autorità che con la loro presenza attestano le cure dedicate ad uno dei servizi pubblici, quale quello della Giustizia, finalizzato alla tutela della sana e legale convivenza civile - le risultanze dell'attività svolta nel corso dell'anno passato, dando conto, in buona sostanza, degli esiti dell'azione di responsabilità contabile esercitata dal Procuratore regionale, unitamente al quale si opera al fine di rendere efficace il servizio di giustizia che siamo chiamati ad onorare.

L'udienza, anche se in forme celebrative, riveste un significato sostanziale.

Dà conto degli esiti dell'azione di responsabilità contabile promossa dal Procuratore regionale, scrutinata nella sua fondatezza in contraddittorio con le difese di parte privata, unitamente al quale si opera al fine di rendere efficaci le risposte fornite a bisogni presidiati da garanzie costituzionali.

Anche in questa udienza, come in tutte le altre che ordinariamente si svolgono in corso d'anno, non vi è alcun esercizio di potere (concetto ormai da tempo avulso dall'intero sistema giustiziale).

L'occasione, piuttosto, permette una ricognizione dell'attività giustiziale svolta, nel contempo cercando di offrire spunti di riflessione a noi stessi e, soprattutto, ai destinatari finali di ogni tutela delle pubbliche risorse, oggi qui largamente rappresentati dagli Amministratori locali e dagli organi dello Stato presenti nel territorio regionale.

La loro presenza è particolarmente gradita da me, come da tutti i magistrati della Corte toscana, in quanto sinceramente intesa come momento di riflessione collaborativa, oltre che conoscitiva, tesa a stimolare atteggiamenti di

prevenzione nell'interesse generale, nell'intento di preservare le pubbliche risorse da dannose quanto offensive lesioni di beni e di valori comuni.

Il breve *excursus* delle più diffuse fattispecie dannose rilevate nel corso dei giudizi celebrati ha la ragionevole speranza di sollecitare prudenti insegnamenti, allo scopo di predisporre strumenti ed attività che possano limitarne al massimo la reiterazione.

In parallelo all'esercizio dell'azione di responsabilità la tutela delle pubbliche risorse viene esercitata attraverso l'esame dei conti giudiziali, vale a dire il giudizio espresso, da parte della Sezione giurisdizionale, sui conti dei tesorieri, dei ricevitori, dei cassieri e degli agenti incaricati di riscuotere, di pagare, di conservare e di maneggiare denaro pubblico o di tenere in custodia valori e materie di proprietà pubblica e di coloro che si ingeriscono anche senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti a detti agenti, conti che le amministrazioni da cui dipendono gli agenti contabili devono depositare presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dopo averne verificato la regolarità, che viene attestata con la parifica, o evidenziando e/o contestando al contabile le irregolarità riscontrate che impediscono l'approvazione del conto.

Ai fini di una corretta valutazione sui risultati conseguiti è d'uso esplicitare le risorse che si sono rese disponibili nel corso del periodo in osservazione. Non reputo, tuttavia, dover evidenziare in questa sede l'esiguità delle stesse peraltro facilmente desumibile, almeno per la provvista di magistratura, dalle tabelle allegate, in quanto proprio con l'inizio del nuovo anno si sono manifestate iniziative tese quanto meno ad alleviare talune delle criticità persistenti, e di cui il mio predecessore ha dato conto nella relazione tenutasi lo scorso anno.

Con queste mie considerazioni introduttive ho inteso manifestare fiducia e pensiero positivo, entrambi atteggiamenti mentali e comportamentali, nonché sentimenti, che ritengo essere indispensabili in qualsivoglia umana attività.

Giurisdizione in materia di responsabilità patrimoniale amministrativa

Nel riferire riguardo allo specifico settore, mi prego sottolineare l'apporto significativo che ad esso deriva dall'attività dispiegata dai colleghi della magistratura ordinaria, la cui presenza oggi, in quest'aula, è rappresentata dai massimi vertici che operano nel territorio regionale, nella considerazione che sovente i comportamenti illeciti dannosi messi in atto dai convenuti, ed oggetto di giudizi contabili, sono stati già raggiunti da affermazioni di responsabilità per violazione di norme penali.

Ne deriva che, pur nella indiscutibile autonomia dei due giudizi, il giudice contabile possa trarre utili elementi di valutazione dalle risultanze scaturite nel giudizio penale.

In alcuni casi, e in considerazione della diversità dei beni tutelati e delle norme poste a presidio dell'accertamento di responsabilità, il giudizio contabile precede quello reso dalla giurisdizione penale.

In altre situazioni, ancora, un determinato censurabile comportamento può non attingere una responsabilità penalmente rilevante, ma essere raggiunto comunque da un'affermazione di responsabilità da parte della Sezione territoriale della Corte.

Nel caso della c.d. responsabilità indiretta, ex art. 28 Costituzione, è invece proprio la pronuncia del giudice civile relativa ad un ristoro riconosciuto a soggetto leso da un'attività di un ente pubblico, l'elemento prodromico indispensabile per l'eventuale decisione di colpevolezza, e quindi di condanna della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, la quale, tuttavia, procede solo in caso in cui si riscontri un comportamento dell'agente pubblico connotato dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Con riguardo a tale specifico profilo di giurisdizione, analoga decisione di ritorsione per un comportamento illegittimo tenuto dalla Pubblica Amministrazione, in favore di un soggetto ricorrente, pronunciato dal giudice amministrativo, costituisce il presupposto per l'eventuale condanna del pubblico funzionario o pubblico amministratore che ebbe parte nell'adozione dell'atto censurato.

In materia di responsabilità amministrativa la Sezione nel corso del 2016 ha emesso 100 sentenze: 70 di condanna (di cui una definisce 7 giudizi), 10 di assoluzione, 4 di cessazione della materia del contendere, una di inammissibilità, 2 di difetto di giurisdizione, una di prescrizione, una di correzione di errore materiale, 10 miste (di assoluzione e di condanna) delle quali una definisce due giudizi ed una sentenza ad istanza di parte per giudizio di interpretazione.

Sono state anche adottate 3 sentenze/ordinanze relative a più convenuti con pronunce diverse: difetto di giurisdizione e istruttoria, assoluzione e ordinanza, condanna e ordinanza.

Con provvedimento presidenziale sono stati adottati n. 5 decreti di sequestro.

Sempre in materia di responsabilità amministrativa sono state pubblicate 28 ordinanze di cui 16 istruttorie, 4 di conferma revoca o modifica di sequestri conservativi e una ad istanza di parte di reclamo su sequestro, 4 di sospensione, ed una di interruzione. A tali atti si devono aggiungere 2 ordinanze di condanna in giudizio per il quale è stato adottato il procedimento monitorio.

Fra le questioni di maggiore interesse affrontate si possono segnalare le seguenti.

Con le sentenze n. 149, n. 156 e n. 351 sono stati condannati soggetti con qualifica di coltivatori diretti, fruitori di contributi comunitari in agricoltura. La singolarità dell'illecito risiedeva nella circostanza che nelle dichiarazioni documentali venivano indicate particelle catastali di proprietà di altri soggetti,

ovvero di proprietà di ente pubblico, trasformate nel corso degli anni, a seguito di procedura espropriativa, in aree destinate a servizi pubblici.

Analoghe illiceità si sono riscontrate per finanziamenti di origine regionale ovvero statale, in particolare per contribuzioni elargite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 488/1992.

Si sono registrate sentenze di condanna per responsabilità indiretta all'esito di giudizi, o atti transattivi stipulati, relativi a danni arrecati nel corso di attività medico-chirurgica presso strutture sanitarie pubbliche (sentenza n. 58).

Sempre nell'ambito della responsabilità indiretta si segnala la sentenza di condanna n. 324 a carico di istituzione universitaria e di docenti a seguito di esclusione di assegnataria di dottorato di ricerca dalla registrazione con brevetto di una particolare reazione chimica utile ai fini medici, attività alla quale aveva partecipato la dottoranda, come riconosciuto da sentenza della Corte d'Appello di Milano – sezione brevetti.

Numerose risultano le sentenze di condanna per assenteismo, con illecita percezione retributiva (vedasi sentenze n. 31 e n. 194).

Si registrano sentenze di condanna in applicazione della c.d. legge Pinto per irragionevole durata di processi (vedasi sentenze n. 140; 331).

Numerose risultano le sentenze di condanna per mancato versamento, in favore dei Comuni, della tassa di soggiorno (vedasi sentenze n. 253; 338; 346; 349; 354). Al riguardo occorre ricordare come altri giudizi simili siano stati avviati ma rinviati per la discussione in considerazione che, per il giudizio contrassegnato dal n. 60425, è stato proposto ricorso alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte per asserita carenza di giurisdizione.

La Sezione, ritenendo la questione non manifestamente infondata, con ordinanza n. 220 ha sospeso la trattazione del giudizio.

Appare di interesse segnalare la sentenza n. 57 che ha condannato il legale rappresentante di una associazione sportiva al ristoro di un ingente danno (oltre

700.000 euro) arrecato ad ente locale per una illecita percezione di contributi finalizzati all'ammodernamento di impianti sportivi, di proprietà dell'Ente, dati in concessione gratuita.

Permangono sentenze di condanna in ordine alla fattispecie dell'alterazione degli archivi informatici dell'INPS allo scopo di favorire soggetti privi dei requisiti necessari alla percezione di trattamenti pensionistici, ovvero, comunque, di migliorarne fraudolentemente la posizione previdenziale.

Significativa per la capziosità del comportamento messo in atto risulta la sentenza n. 3, relativa alla gestione di un parcheggio sotterraneo di proprietà comunale, affidato a società partecipata con la formula della percezione di una percentuale sugli incassi realizzati, ove la detta società, al fine di contrarre la percentuale dovuta all'ente locale, esponeva costi non inerenti ovvero palesemente maggiorati.

Con la sentenza n. 242 risultano invece raggiunti da condanna amministratori e funzionari di una Camera di commercio per un acquisto di pacchetto azionario di società proprietaria di impianto aeroportuale ad un costo rivelatosi più oneroso di quanto pagato da altra limitrofa Camera di commercio, per un ulteriore quota azionaria, pur in presenza dello stesso *advisor*, e con operazione effettuata nella stessa seduta borsistica.

Con altra sentenza, la n. 158 è stata affrontata una complessa fattispecie che ha visto la costituzione di una società di diritto privato finalizzata esclusivamente alla percezione di un elevato contributo pubblico, da parte del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di un progetto imprenditoriale-aziendale *ex lege* n. 488/1992, rivelatosi del tutto inesistente, che ha ricompreso il trasferimento della sede societaria da Siena a Cagliari, con lo scopo finale di acquisire, da parte dell'effettivo titolare della società stessa, di un immobile sito nella città capoluogo isolana, attraverso schermature di prestanome.

La complessa truffaldina attività è stata disvelata dagli accertamenti messi in atto dagli inquirenti, che hanno portato alla condanna per oltre 800.000 euro del reale beneficiario che, unitamente alle altre persone citate, è attualmente rinviato a giudizio per il reato di truffa in danno dello Stato innanzi all'A.G.O..

La vicenda, e quindi la sentenza di cui sopra, si segnala anche in relazione alla sofisticata attività ingannevole messa in atto, attraverso schermi giuridici e societari, nonché per le difficoltà operative riscontrate connesse con tentativi di influenze dispiegate e finalizzate alla neutralizzazione degli accertamenti.

Con la sentenza n. 217 sono stati raggiunti da condanna gli organi di vertice, taluni funzionari nonché il revisore dei conti di una Fondazione di scienze naturali, emanazione di un ente locale territoriale, per attribuzioni di aumenti stipendiali e altri benefici economici assolutamente illegittimi, elargiti agli stessi soggetti indicati e quindi convenuti in giudizio.

Con la sentenza di condanna n. 34 è stata affrontata una fattispecie in cui la Procura regionale ha contestato ad una società privata una condotta in contrasto con gli impegni istituzionalmente assunti per beneficiare di una contribuzione pubblica finalizzata all'aiuto della ricerca e dell'innovazione a favore di imprese dei settori manifatturieri di cui al POR della Regione Toscana. Si è trattato in particolare di una fattispecie nella quale la società beneficiaria dell'erogazione aveva presentato un progetto nell'ambito del quale era stata prevista la realizzazione di una combinazione in modo non convenzionale di due diversi materiali. Il progetto prevedeva la realizzazione di prototipi innovativi. La specificità del progetto era in particolare correlata all'utilizzo di vetro riciclato.

Gli accertamenti condotti nell'ambito della fase di verifica sui prototipi realizzati dalla società avevano evidenziato che la beneficiaria del contributo pubblico non aveva realizzato correttamente il progetto ammesso al

finanziamento, nell'ambito dell'obiettivo pubblico di sostegno e promozione di progetti innovativi delle imprese in un quadro di sostenibilità ambientale.

Di interesse appare la sentenza n. 91 di assegnazione da una società ad altro soggetto dell'affidamento diretto di servizi pubblici locali senza procedura di evidenza pubblica, con danno pari al differenziale tra l'ammontare dei corrispettivi liquidati dall'ente comunale alla società affidataria e ammontare dei corrispettivi liquidati da quest'ultima ad altra società (quest'ultima "scatola vuota" priva di personale dipendente).

Altresì è degna di menzione la sentenza n. 172 che ha stabilito il difetto di giurisdizione del giudice contabile per danno causato a società a partecipazione pubblica per la nomina di Presidente e Direttore Generale, nonché per erogazione di premi superiori al dovuto a quest'ultimo ed agli altri amministratori, vista l'assenza di un rapporto di servizio tra l'agente contabile e l'ente pubblico titolare della partecipazione e di un danno direttamente arrecato all'ente pubblico.

Degna di nota appare anche la sentenza n. 220 che ha affermato l'autonomia e non sovrapposibilità della confisca disposta in sede penale (avente la natura di sanzione accessoria o di misura di sicurezza) e la pretesa risarcitoria avanzata dal pubblico ministero della Corte dei conti in favore dell'Amministrazione dove prestava servizio il convenuto e soggetto giuridico direttamente danneggiato.

Sono stati invece assolti, con le sentenze n. 129 e n. 297, taluni convenuti cui era stato ascritto un danno da disservizio, atteso che sussiste l'onere probatorio per il PM contabile allorché con l'atto introduttivo individua un perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali, con perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente, in termini di somme inutilmente spese per perseguire gli obiettivi stabiliti ma non raggiunti o di spese sostenute per ripristinarne l'efficienza perduta.

Di interesse appare inoltre segnalare la sentenza n. 108 avente ad oggetto la violazione della esclusività del rapporto di lavoro intramoenia ai sensi dell'art. 72, commi 6 e 7 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 con obbligo di restituzione dell'indennità di esclusiva in violazione dell'impegno assunto di non svolgere "a titolo non gratuito attività ulteriori rispetto a quelle proprie del dirigente medico intramoenia".

Proseguendo nell'*excursus* delle fattispecie giunte all'esame della Sezione appare di interesse menzionare le seguenti condanne.

Mancato versamento dei proventi del gioco del lotto da parte dei gestori delle ricevitorie (n. 78 e n. 364).

Danno all'immagine e danno da disservizio cagionato da comportamenti delittuosi messi in atto da appartenenti a Forze di polizia, già condannati in via definitiva in sede penale (n. 119, n. 245).

Condanna di funzionari per danno cagionato da rilascio di concessioni per occupazione di suolo pubblico a canoni non adeguati, ovvero anche gratuita (n. 96).

Condanna di un Sindaco per la spesa sostenuta a carico dell'ente di una pubblicazione agiografica del medesimo (n. 103).

Sentenza di condanna di un medico dipendente di ASL il quale richiedeva somme di denaro per prestazioni sanitarie espletate durante l'orario di servizio di Guardia medica (n. 192).

Attività libero professionale incompatibile con quella di ricercatore universitario (n. 222).

Condanna per spese sostenute per trasferimento di un agente di P.G. a seguito di riconosciuta incompatibilità ambientale nella sede di servizio (n. 231).

Illecito sgravio di imposte in favore di soggetti attraverso manipolazione informatica, con danni cagionati all'Agenzia delle entrate (n. 235).

Danni cagionati ad ente locale per irregolarità nella vendita di terreni di proprietà dei medesimi, ad opera di società *in house* che operava in nome e per conto degli stessi (n. 258).

Condanna di dipendenti di azienda ospedaliera universitaria per spese ritenute non di utilità per l'ente. Nello specifico trattavasi di convegni organizzati fuori sede non contrassegnati da apprezzabile valore scientifico (n. 268).

Condanna per danno all'immagine di personale in servizio presso uffici di polizia per divulgazione di notizie riservate (n. 297).

Condanna del responsabile di una villa museale Giardino di Boboli in relazione alla concessione del bene pubblico a privati senza corrispettivo e con esiti dannosi derivati alla struttura da una scorretta utilizzazione (n. 96).

Condanna di amministratori di una società partecipata per il ristoro conseguito a seguito di pronuncia del giudice del lavoro di due distinti soggetti ai quali era stata attribuita, simultaneamente, la stessa funzione di direttore amministrativo (n. 238).

Condanna di un dirigente comunale per la liquidazione di un incarico di formazione che, in realtà, riguardava una consulenza esterna non affidabile (n. 28).

Condanna per spese sostenute da un ente locale in ragione della necessaria ripetizione di una bando di gara in conseguenza della violazione dell'obbligo di segretezza da parte di dipendenti (n. 33).

Condanna per illegittime corresponsioni di compensi in favore dei componenti orchestrali facenti parte di un'istituzione musicale comunale (n. 36).

Condanna per danno da disservizio ascritto ad un dipendente scolastico già raggiunto da condanna in sede penale per il reato di violenza sessuale nei confronti di minori (n. 119).

Giurisdizione in materia di conti giudiziali

Il settore presenta numerose criticità non solo per l'elevato numero dei conti giacenti (molti dei quali non ancora presi in carico con la conseguenza che numerosissimi conti vengono presi in carico ai soli fini della dichiarazione di estinzione del giudizio) ma anche per il fatto che finora è stato preso in carico come conto giudiziale qualsiasi atto venisse qualificato tale dalle amministrazioni depositanti, quali ad esempio conti dei consegnatari di mobili per solo debito di vigilanza, (praticamente un conto per ciascun impiegato relativo ai beni mobili presenti nel suo ufficio), senza alcun controllo formale dell'atto o verifica sulla regolarità e continuità del deposito dei conti, da parte dei soggetti che a tanto sono tenuti.

In particolare sono stati deferiti all'udienza collegiale numerosi giudizi di conto inerenti i rendiconti di consegnatari di beni di vario tipo presentati soprattutto da enti locali, ma anche da Camere di commercio.

I predetti giudizi hanno dato luogo a varie questioni di diritto che sono state affrontate dalla Sezione con numerose sentenze (vedasi n. 32; n. 204; n. 326; n. 350).

In via preliminare in tutti i giudizi il Collegio ha ritenuto validamente instaurata la fase di discussione innanzi alla Sezione in composizione collegiale del giudizio di conto, pur in assenza della notifica all'agente contabile del decreto di fissazione dell'udienza pubblica di discussione e della relazione di deferimento, non essendo tale formalità prevista nell'ambito di un giudizio del tutto peculiare contraddistinto dall'officiosità, dal contraddittorio differito e dall'istituto dell'opposizione contabile (trattasi ovviamente di giudizi cui è stato applicato il r.d. n. 1038/1933 e non già il Codice della giustizia contabile).

In primo luogo si è posta la questione circa la scrutinabilità di giudizi di conto aventi ad oggetto la presentazione di conti inerenti la gestione di beni

immobili (sentenze n. 32; n. 46; n. 47; n. 49; n. 54; n. 55; n. 56; n. 59; n. 60; n. 61; n. 70; n. 71; n. 75; n. 199; n. 347).

La Sezione ha rilevato che la creazione nelle prassi di alcuni enti locali di una categoria di agenti contabili consegnatari di beni immobili, risulta essere la conseguenza di una interpretazione erronea dell'art. 93 del T.U.E.L. che sancisce l'obbligo di resa del conto giudiziale per il "tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti". E' stato altresì chiarito che la figura del consegnatario si caratterizza per avere un "debito di materie" o di "generi" o di "oggetti", cioè segnatamente di beni mobili e che il concetto stesso del "debito di custodia" presuppone la presa "in carico" di detti beni mobili, il che risulta radicalmente incompatibile con una gestione di beni immobili. Inoltre è stato puntualizzato che elemento indefettibile nell'operato dell'agente contabile è l'attività di "maneggio" di "denaro" o di "materie", afferente a gestioni tipicamente di "cassa" o di "magazzino", attività e concetti non adattabili ad ipotetiche gestioni contabili di beni immobili.

In conclusione è stata esclusa la configurabilità di un giudizio di conto riguardante una ipotetica gestione dei consegnatari di beni immobili.

In secondo luogo è stata affrontata la questione inerente l'esaminabilità, alla stregua di conti giudiziali, di rendiconti recanti gestioni che non sembravano riguardare beni mobili o "materie" per le quali l'agente contabile aveva "debito di custodia", ma che bensì sembravano comprendere l'intero inventario dell'ente, ivi inclusi i beni mobili registrati, quali gli "automezzi", nonché quelli in uso, assoggettati a mero "debito di vigilanza" quali, ad esempio, mobili e macchine per ufficio o attrezzature e sistemi informatici.

Con le sentenze che seguono (n. 90; n. 109; n. 113; n. 117; n. 128; n. 131; n. 151; n. 153; n. 178; n. 195; n. 201; n. 212; n. 262; n. 271; n. 320;) è stato innanzitutto rammentato che mentre il debito di "custodia" caratterizza, in linea

di massima, il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, il debito di "vigilanza" invece connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso.

E' stato dunque puntualizzato che non sussiste in capo ai consegnatari alcun debito di custodia per i beni che siano estranei ad una gestione di magazzino, allorché quindi si tratti di beni destinati all'uso - sebbene ancora in attesa di utilizzazione - e come tali assegnati e materialmente detenuti dalle singole articolazioni amministrative o singoli uffici degli enti, in persona di un agente responsabile, qualificabile quale consegnatario per mero debito di vigilanza.

La Sezione ha inoltre affermato che in assenza di una gestione del consegnatario per debito di custodia non vi è necessità di redigere e depositare un conto "a zero", cioè un conto giudiziale che non registri alcun movimento, essendo sufficiente segnalare alla Sezione giurisdizionale l'insussistenza di una gestione di siffatta tipologia presso l'ente stesso nell'esercizio interessato, puntualizzando che peraltro della ricorrenza di siffatta situazione l'ente interessato dovrà darne puntuale e documentale dimostrazione alla Sezione.

Effettuate tali puntualizzazioni, la Sezione ha ritenuto che i rendiconti presentati attenessero alla generalità dei beni registrati nell'inventario dell'ente, nonché oggetti in uso presso l'ente medesimo per i quali sussisteva un mero debito di vigilanza. Ha dunque qualificato i consegnatari alla stregua non già di agenti contabili, ma di agenti amministrativi non tenuti all'obbligo di resa del conto giudiziale, con conseguente declaratoria di improcedibilità dei giudizi.

In terzo luogo si è posta la questione circa la scrutinabilità dei rendiconti di beni mobili consistenti in prospetti non recanti la descrizione dei singoli beni, la quantità ed il valore degli stessi, ma riportanti solo l'indicazione complessiva della consistenza all'inizio dell'esercizio, il valore complessivo del carico e/o dello scarico, la consistenza alla fine dell'esercizio, senza descrizione e indicazione del numero complessivo dei beni caricati o discaricati o esistenti alla fine dell'esercizio (sentenze n. 150; n. 166; n. 173; n. 176; n. 216; n. 333; n. 340; n. 343; n. 344; n. 350).

La Sezione innanzi a questo genere di rendiconti ha osservato che ciascun rendiconto esaminato non forniva indicazioni generiche o approssimative dei beni considerati, ma difettava radicalmente di qualunque elemento che potesse consentire di comprendere la tipologia dei beni in questione, in violazione dell'art. 626 comma 1 r.d. 23.5.1924 n. 827. I conti in questione sono stati quindi ritenuti non scrutinabili non essendo il Collegio in grado di apprezzare alcun contenuto dello stesso, essendo del tutto indeterminati ed indeterminabili i beni sottostanti a ciascun conto. Alla dichiarazione di improcedibilità dei conti così compilati si è accompagnata ordinanza con cui è stato disposto che il contabile procedesse alla ricompilazione, in conformità alla disciplina vigente, dei conti del solo consegnatario di beni mobili con debito di custodia.

Sempre nell'ambito dei giudizi per resa di conto si è dichiarata l'inammissibilità per carenza di giurisdizione relativamente ai fondi pubblici assegnati ai gruppi consiliari regionali per assenza della qualifica dell'agente contabile.

Le sentenze (nn. 313; 314; 315; 316; 317 e 318), sono state adottate successivamente al conflitto di attribuzione tra enti risolto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 107/2015, la quale aveva ritenuto – nell'attività di gestione amministrativa e contabile dei contributi assegnati ai gruppi consiliari regionali - l'assenza del presupposto soggettivo della qualifica dell'agente

contabile e la non spettanza allo Stato (e per esso alla Corte dei conti) di emanare decreti con cui si ordinava ai presidenti dei gruppi consiliari di depositare i conti giudiziari relativi alla gestione dei contributi pubblici per gli anni 2010, 2011 e 2012, con conseguenziale annullamento dei decreti.

Nell'ambito dei menzionati giudizi la Corte di cassazione SS.UU. (ordinanze nn. 6456, 6454, 6457, 6459, 6458, 6453 e 6455/2016) in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, aveva dichiarato inammissibili i giudizi per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della suddetta decisione della Corte costituzionale.

Nell'ambito dello stesso settore si è registrato l'esame dei conti di numerosi agenti della riscossione (Equitalia) e agenti della riscossione (interni ed esterni) degli enti locali, in specie della Polizia Municipale, ed ha avuto come obiettivo non solo la legittimità del riscontro attivo della riscossione, quanto la fondatezza dell'esito negativo della stessa.

Tra le questioni decise si è affrontato il problema della irregolarità ed illegittimità del pagamento (da parte dell'ente) delle spese di rappresentanza pagate in assenza dei presupposti individuati dalla giurisprudenza contabile ad opera degli incaricati dell'espletamento dell'attività propria dell'economista (funzione rappresentativa dell'ente verso l'esterno, idoneità a mantenere o ad accrescere il ruolo e il prestigio con il quale l'ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale, intrattenendo pubbliche relazioni (sentenza n. 35), di spese non documentate (sentenza n. 122), nonché di spese natalizie e rinfreschi (sentenza n. 352).

E' stata individuata la responsabilità contabile per tardivo svuotamento dai conti correnti postali di somme da riversare sul conto di tesoreria comunale (sentenza n. 127) da parte del tesoriere.

Conclusivamente nell'anno 2016 sono state pubblicate 84 sentenze in materia di giudizi di conto: 4 hanno dichiarato la regolarità della gestione, 5 sono

state di irregolarità della gestione con accertamento del debito del contabile, 11 hanno dichiarato la regolarità di alcuni conti e l'irregolarità di altri con accertamento del relativo debito del contabile, 50 sono riferite alla gestione dei consegnatari di beni ed hanno dichiarato i conti improcedibili disponendo la ritrasmissione dei soli conti con debito di custodia, 14 sono relative a consegnatari di beni immobili ed hanno dichiarato l'improcedibilità dei conti stessi.

Sono state anche adottate 11 sentenze/ordinanze di improcedibilità tutte riferite alla gestione di consegnatari di beni "indeterminabili" che hanno disposto la ricompilazione dei conti per il solo debito di custodia.

Infine sono state emesse 58 decisioni interlocutorie in forma di ordinanza: 33 riguardanti l'agente della riscossione Equitalia, 12 relative ad agenti della riscossione di sanzioni per violazione del codice della strada, 10 inerenti la gestione di tesoreri, una relativa alla gestione di un economo, una inerente un consegnatario di beni ed un'ordinanza di condanna in un giudizio per il quale è stato adottato il procedimento monitorio.

A tali atti vanno aggiunte 8 sentenze relative a giudizi per resa di conto di cui 7 sulla resa del conto da parte dei Gruppi Consiliari regionali come sopra specificato e una sentenza relativa all'imposta di soggiorno a favore di un Comune che ha stabilito la non sussistenza dell'obbligo di resa del conto relativamente al mero dipendente (e non come obbligo in capo al gestore).

I conti portati a giudizio della Sezione sono 2398, quelli approvati con decreto sono risultati 23 e 6175 quelli dichiarati estinti.

Giudizi in materia pensionistica

Nel 2016 sono stati adottate 172 sentenze in materia di pensioni civili, militari e di guerra, di cui:

a) pensioni civili: 25 di accoglimento e parziale accoglimento, 19 di rigetto, 5 di estinzione, 7 di inammissibilità e una di cessazione della materia del contendere (tot. 57);

b) pensioni militari: 22 di accoglimento e parziale accoglimento, 16 di rigetto e 4 di estinzione (tot. 42);

c) pensioni di guerra: 16 di accoglimento e parziale accoglimento, 50 di rigetto, 4 di estinzione e 3 di inammissibilità (tot. 73).

La Sezione ha, altresì, adottato in materia pensionistica 142 ordinanze, 1 sentenza/ordinanza e 12 decreti.

La situazione del settore pensionistico può definirsi pertanto ragionevolmente sotto controllo.

La progressiva diminuzione del contenzioso ordinario, e la netta contrazione del contenzioso privilegiato, ha consentito la messa a ruolo di tutti i ricorsi pendenti e la definizione degli stessi in un arco temporale medio di circa 12 mesi.

Sono state poi portate all'attenzione della Sezione richieste di ottemperanza di precedenti sentenze favorevoli all'interessato, con particolare riguardo alla determinazione delle somme aggiuntive spettanti ed il tutto ha determinato, necessariamente, il ricorso ad una CTU contabile.

In stretta connessione con le azioni di recupero intentate, l'INPS procede invariabilmente ad istanza di rivalsa a danno delle ex Amministrazioni di appartenenza, che avrebbero colpevolmente ritardato la definizione del trattamento definitivo. Al riguardo dopo un primo orientamento giurisprudenziale che negava la giurisdizione su tale *petitum*, le Sezioni di Appello hanno mutato indirizzo ammettendo l'azione di rivalsa purché oggetto di una autonoma domanda e non di una eccezione subordinata, inaudita altera parte.

Esistono ancora richieste di trattamento privilegiato a favore dei c.d. perseguitati politici e razziali, questo sulla base della giurisprudenza delle SS.RR.

che hanno esteso il concetto di danno morale patito il quale prescinde, a certe condizioni, dai meri danni fisici.

Si segnala altresì che le Sezioni centrali stanno rinviando fascicoli pensionistici alla luce di nuovi orientamenti in sede di Appello che non erano conosciuti al momento del deposito della sentenza di primo grado (in particolare il concetto di buona fede, la necessità di approfondita verifica delle contro argomentazioni sanitarie del ricorrente, l'accertamento della inabilità sempre e comunque in via diretta e non presuntiva).

Inoltre permangono un numero non indifferente, pari circa al 30% della giacenza, di istruttorie sanitarie in fase di definizione (in particolare spesso gli avvocati richiedono di superare il binomio CML ed UML, non valutati sufficientemente "neutrali", ipotizzando il ricorso ai Collegi medici delle ASL i quali non solo hanno tempi operativi ben più lunghi ma anche, talvolta, richiamano il fatto che si prestano a tali valutazioni mediche solo in via collaborativa, mancando un presupposto cogente di legge).

Ricorrenti sono stati gli accertamenti istruttori volti alla verifica della condizione dei lavoratori esposti all' amianto, ex art. 13, comma 8, l. 27 marzo 1992 n. 257, in relazione ai quali - considerato che l' INAIL nega in maniera sistematica ed apodittica il beneficio - per la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge si è fatto ricorso al parere medico legale e, per la maggiore tempestività, ai consulenti tecnici privati (sentenza n. 336), trattandosi di materia che necessariamente richiede il supporto di organi qualificati.

La competenza delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in tale materia è stata attribuita dalla Suprema Corte di cassazione, a seguito di ricorso per motivi di giurisdizione.

Frequenti sono state anche le sentenze in tema di indebito pensionistico, alcune derivanti dalla decisione di primo grado dopo il provvedimento amministrativo di contestazione dell'indebito derivante dal conguaglio tra

trattamento pensionistico provvisorio e definitivo (sentenza n. 160) altre conseguenti a sentenze di appello le quali avevano riformato decisioni di primo grado (sentenza n. 358).

Si è affermato il principio, nel recupero dell'indebito, di ribadire la opportuna comparazione tra le esigenze della sfera giuridica patrimoniale dell'interessato (pensionato) e la doverosa azione di recupero dell'Amministrazione.

Tuttavia anche nell'ipotesi di dichiarata illegittimità del recupero, si è stabilito la non spettanza degli emolumenti accessori, considerato che si tratta sempre di somme percepite per errore dell'Amministrazione e dovute solo in virtù di una riconosciuta irripetibilità decretata dal giudice come mero correttivo alla doverosa azione di recupero erariale dell'Amministrazione (sentenza n. 160).

Con riferimento alla richiesta di rifusione delle somme avanzata dall'INPS nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro, pur essendo stata ritenuta la giurisdizione, si è ritenuto necessario l'esperimento dell'azione in autonomo giudizio (sentenza n. 359).

E' stato ritenuto legittimo, di converso, e quindi ripetibile, l'indebito a favore della P.A. nell' ipotesi in cui la parte ricorrente abbia ommesso di comunicare all'ente previdenziale i propri dati reddituali (sentenza n. 66).

Sono stati decisi ricorsi in riferimento a normative in cui sono sopravvenute sentenze della Corte costituzionale in tema di cd. contributo di solidarietà (cfr. la sentenza di questa Sezione 249), e di applicazione in sede normativa della sentenza della Consulta n. 70/2015 pronunciatasi in tema di c.d. blocco della perequazione automatica delle pensioni, (sentenza n.130).

Appaiono importanti le prime decisioni applicative del nuovo codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016) con riferimento alla applicazione (erronea nella specie) della fase introduttiva del giudizio ai sensi dell'art. 155 (sentenza n. 375) ed al ricorso attivato in assenza di una previa pronuncia in sede

amministrativa ai sensi dell'art. 153 (sentenza n. 374), con consequenziali sentenze di inammissibilità adottate.

In tema di pensioni militari, oltre alla ricorrente questione della IIS e XIII[^] mensilità sul trattamento pensionistico tabellare percepito in concomitanza di prestazione lavorativa (sentenza n. 23), degne di menzione appaiono sia il problema del riconoscimento della patologia tumorale per servizio durante le missioni internazionali di pace in zone con uranio impoverito (sentenza n. 250) sia l'accertamento dei benefici combattentistici ai militari impegnati nelle missioni ONU (sentenza n. 363).

Per le pensioni di guerra si è proseguito nell'obiettivo di definire un numero rilevante di ricorsi di pensioni di guerra dichiarati estinti prima dell'entrata in vigore della legge n. 205/2000 (quindi senza pubblicazione nella G.U.) con istruttorie avviate dalla sede centrale e con documentazione nei fascicoli spesso incompleta; i giudizi vengono riassunti dagli eredi verosimilmente anche ai fini del successivo giudizio di compenso per tardiva emissione della sentenza.

La giurisprudenza adottata per i ricorsi in tema di pensioni di guerra, volti alla definizione di differenziate patologie, ha avuto modo di affermare alcuni principi: a) per la tempestività dell'istanza in sede amministrativa le ferite, lesioni o infermità relative all'indennità per le quali si chiede l'indennizzo devono essere constatate da enti sanitari o dalle competenti autorità civili, non oltre 5 anni dalla cessazione del servizio di guerra, per i militari, e dall'evento bellico lesivo per i civili, non assumendo valore di prova gli atti che non siano quelli rilasciati dagli organi previsti (sentenza n. 8); b) le competenze accessorie sul trattamento pensionistico vanno calcolate, per i ratei scaduti dopo il 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della l. 205/2000) con il computo della possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. 10/2002/QM), mentre per i ratei maturati

antecedentemente si applicano i principi stabiliti dalle SS.RR. Corte conti 525 – A/1987, 84 – C/1990, 97-c/1993, 4/QM/1998 e 6/QM/2007 (124/2016).

Il programma per l'anno 2017

Anche per il corrente anno il programma prevede nella materia della responsabilità amministrativa e contabile due udienze mensili che sono state già fissate fino al mese di dicembre, così come prevede il Codice di contabilità.

Per quanto attiene ai giudizi di conto il programma per il 2017 deve tenere in considerazione la provvista di personale amministrativo disponibile, ai fini del completamento delle istruttorie già avviate, dell'esame dei conti dei concessionari della riscossione degli enti locali e di quelli depositati a seguito di giudizi per resa di conto.

Precondizioni per l'effettiva realizzazione del programma sono l'assegnazione alla Sezione di altri magistrati a tempo pieno, il riordino dell'archivio e la restituzione alle amministrazioni della documentazione dei giudizi estinti, attività di pertinenza di personale di qualifica inesistente presso la Sezione e per la quale non potrebbe comunque essere utilizzato il personale in servizio senza paralizzare l'attività della segreteria della Sezione e l'attività di revisione dei conti giudiziali.

Per i ricorsi in materia di pensioni i magistrati che svolgono le funzioni di giudice unico delle pensioni hanno già provveduto alla predisposizione del calendario delle udienze. I nuovi ricorsi vengono assegnati tempestivamente ai colleghi che provvedono alla formazione dei ruoli di udienza, così come previsto dal Codice della giustizia.

Adozione del nuovo Codice contabile

Lo scorso 7 ottobre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante il nuovo “codice di giustizia contabile”, emanato in attuazione del disposto di cui all’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

La legge, nel disporre numerose deleghe al governo per una complessiva riorganizzazione della Pubblica amministrazione, nella norma richiamata ha recato anche la previsione del riordino e ridefinizione della disciplina processuale nelle diverse tipologie di contenzioso davanti alla Corte dei conti e ha contemplato, quali criteri direttivi di ordine generale, l’adeguamento delle norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, il loro coordinamento con le norme del codice di procedura civile, espressione di principi generali e la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile.

In esecuzione di tale delega sono stati emanati tre decreti legislativi:

il primo è costituito dal codice della giustizia contabile che si compone di 219 articoli, suddiviso in 8 parti recanti, rispettivamente, le disposizioni generali, i giudizi di responsabilità, il giudizio sui conti, i giudizi pensionistici, gli altri giudizi ad istanza di parte, le impugnazioni, l’interpretazione del titolo giudiziale e l’esecuzione e le disposizioni finali;

il secondo reca le norme di attuazione del codice e consta di 25 articoli;

il terzo reca in quattro articoli le norme transitorie e l’elenco delle disposizioni abrogate.

Le ragioni della codificazione sono rinvenibile nella necessità di dotare la giustizia contabile – per le materie ad essa attribuite ai sensi dell’art. 103, secondo comma, della Costituzione, di uno strumento processuale moderno e coerente con le ormai consolidate esigenze del c.d. “giusto processo” di cui all’art. 111 della Costituzione.

Le attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti risalgono, infatti, a norme preunitarie dalle quali sono derivate le norme prerepubblicane (L. 800 del 1861, legge di contabilità generale dello Stato del 1923, il regolamento di procedura del 1933 n. 1038 nonché il T.U. della Corte dei conti del 1934) che hanno segnato per molti decenni il perimetro sostanziale e processuale della giurisdizione contabile.

Esso era stato poi ridefinito negli ultimi decenni con episodici e frammentari interventi normativi e, soprattutto, anche per i profili sostanziali della responsabilità amministrativa, dalla riforma del 1994 (leggi 19 e 20 del 14 gennaio 1994, e successive modificazioni).

Tale quadro normativo nel corso degli anni è stato interessato dalla giurisprudenza costituzionale, dagli interventi della Suprema Corte di cassazione – in tema di riparto delle giurisdizioni – e della stessa magistratura contabile che, in via interpretativa, si è impegnata ad introdurre nel processo contabile – nelle sue diverse declinazioni – i principi del “giusto processo”, cercando di rendere compatibili con essi il contenuto delle norme processuali vigenti, in gran parte anteriori, come già detto, al novellato articolo 111 della Costituzione, nonché ad ancorarlo ai principi del diritto comunitario, richiamato dallo stesso codice all’articolo 2.

L’obiettivo dichiarato è dunque quello, pur nel mantenimento della pluralità delle giurisdizioni, di far sì che il sistema della giustizia contabile sia positivizzato in coerenza con gli *standards* di effettività di tutela e di certezza del diritto.

Conclusioni

Nel concludere mi pregio evidenziare che i risultati conseguiti nel corso dell’anno pregresso, considerata la scopertura assai significativa, attualmente

perdurante, nelle qualifiche magistratuali (pari ad oltre il 50%), va ascritta al merito dei due magistrati in servizio nel 2016, i colleghi Bax e Gribaudo, nonché del collega Greco, passato alle funzioni di Presidente di altra Sezione, e del Presidente Del Castillo, mio predecessore fino alla data del suo collocamento a riposo, avvenuta il 1° luglio u.s.

Nel ringraziare i magistrati per la collaborazione prestata non posso non ricordare che al raggiungimento dei risultati esposti ha contribuito in modo determinante tutto il personale amministrativo che ha curato le procedure per l'eliminazione dei vecchi ricorsi in materia di pensioni di guerra, l'istruttoria e la revisione dei numerosi conti giudiziali iscritti a ruolo d'udienza ed ha nello stesso tempo fatto fronte al maggior lavoro della segreteria in conseguenza del maggior numero di giudizi celebrati e della pubblicazione di un maggior numero di sentenze, ordinanze e decreti.

A tutti va un sentito ringraziamento per il grande impegno e l'entusiasmo con cui hanno affrontato il maggior lavoro per il regolare esercizio delle funzioni giurisdizionali, con la consueta elevata professionalità e senso del dovere.

Ai risultati raggiunti hanno contribuito anche gli Avvocati delle parti private e degli Enti previdenziali che ringrazio per il valido contributo dato all'amministrazione della giustizia contabile con grande professionalità ed attenzione.

Infine, un sentito ringraziamento va ai giornalisti per l'interesse dimostrato per questo organo giudiziario, non solo in questa occasione, ma anche con la frequente presenza alle udienze e con la diffusione della conoscenza dell'attività giurisdizionale della Corte dei conti, e dei suoi risultati, presso la collettività.

TABELLA A

GIUDIZI DI RESPONSABILITA' E DI CONTO

ANNO 2016

Giudizi	Pendenti al 1/1/2016	Pervenuti	Definiti	Pendenti al 31/12/2016
Responsabilità	120	108	110	118
Conto	181	63	86	158
Istanza di parte	1	1	2	0
Resa di conto	9	0	9	0
TOTALE	311	172	207	276

ANNO 2015

Giudizi	Pendenti al 1/1/2015	Pervenuti	Definiti	Pendenti al 31/12/2015
Responsabilità	104	86	70	120
Conto	46	167	32	181
Istanza di parte	0	5	4	1
Resa di conto	10	0	1	9
TOTALE	160	258	107	311

AMMONTARE CONDANNE 2016		AMMONTARE CONDANNE 2015	
Responsabilità amministrativa	€ 8.185.040,55	Responsabilità amministrativa	€ 36.164.006,76
Responsabilità contabile	€ 674.222,31	Responsabilità contabile	€ 225.089,06
TOTALE	€ 8.859.262,86	TOTALE	€ 36.389.095,82

TABELLA B

CONTI GIUDIZIALI ANNO 2016														
CONTI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI CONTI INTRODOTTI	TOTALE CARICO	CONTI DEFERITI A GIUDIZIO DELLA SEZIONE	RELAZIONI DEL MAGISTRATO	SENT.	ORD.	DECRETI PRES. APPR. EST. CONTI	DEFINITI CON SENTENZA (N. CONTI)	ALTRA MODALITA' PROC. MONITORI (N. CONTI)	APPROVATI CON DECRETO (N. CONTI)	DICHIARATI ESTINTI (N.CONTI)	TOTALE DEI CONTI DEFINITI	RIMANENZA CONTI DA DEFINIRE
CONTI GIUDIZIALI ERARIALI	6199	398	6597	0	728	0	0	0	0	0	0	2659	2659	3938
CONTI DEGLI ENTI LOCALI	31521	4446	35967	2398	92	103	58	1332	822	2	23	3516	4363	31604
CONTI DELLE A.S.L.	256	145	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401
TOTALE	37976	4989	42965	2398	820	103	58	1332	822	2	23	6175	7022	35943
Importi recuperati												Euro	674.222,31	

GIUDIZI PER RESA DI CONTO				
GIUDIZI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	DEFINITI	CONTI RESI
RESA DI CONTO	9	0	8+1 ⁽¹⁾	1

(1) 8 definiti con sentenza e 1 definito con altro

CONTI GIUDIZIALI ANNO 2015														
CONTI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI CONTI INTRODOTTI	TOTALE CARICO	CONTI DEFERITI A GIUDIZIO DELLA SEZIONE	RELAZIONI DEL MAGISTRATO	SENT.	ORD.	DECRETI PRES. APPR. EST. CONTI	DEFINITI CON SENTENZA (N. CONTI)	ALTRA MODALITA' PROC. MONITORI (N. CONTI)	APPROVATI CON DECRETO (N. CONTI)	DICHIARATI ESTINTI (N.CONTI)	TOTALE DEI CONTI DEFINITI	RIMANENZA CONTI DA DEFINIRE
CONTI GIUDIZIALI ERARIALI	7224	276	7500		615	1		926	6			1295	1301	6199
CONTI DEGLI ENTI LOCALI	28546	6806	35352	2539	1013	29	101	535	128	8	33	3662	3831	31521
CONTI DELLE A.S.L.	27	229	256		1									256
TOTALE	35797	7311	43108	2539	1629	30	101	1461	134	8	33	4957	5132	37976
Importi recuperati												Euro	225.089,06	

GIUDIZI PER RESA DI CONTO 2015				
GIUDIZI	PENDENTI INIZIALI	NUOVI INTRODOTTI	DEFINITI CON DECRETO	CONTI RESI
RESA DI CONTO	10	0	1	0

GIUDIZI PENSIONISTICI

ANNO 2016

	Pendenti iniziali	Introdotti	Totale carico	in udienza	Discussi	Accoglimento + parziale accoglimento	Rigetto	Definiti con sentenza	Decreti di estinzione	Definiti con altro	Totale definiti	Pendenti finali	Ordinanze istruttorie	Altre Ordinanze	Sentenze e ordinanze in corso di deposito
Civ. e Mil.	167 ⁽¹⁾	134	301	180	147	47	35	96	0	12	108	193	55	8	10
Guerra	160 ⁽¹⁾	6	166	160	113	16	50	72	1	2	75	91	37	0	3
Totale	327	140	467	340	260	63	85	168	1	14	183	284	92	8	13

(1) il dato comprende gli interrotti ante L. 205/2000

ANNO 2015

	Pendenti iniziali	Introdotti	totale carico	in udienza	Discussi	Accoglimento + parziale accoglimento	Rigetto	Definiti con sentenza	Decreti di estinzione	Definiti con altro	Totale definiti	Pendenti finali	Ordinanze istruttorie	Altre Ordinanze	Sentenze e ordinanze in corso di deposito
Civ. e Mil.	244	102	346	215	199	60	62	122	0	16	138	150	29	0	12
Guerra	18	13	31	10	7	3	5	8	0	1	9	80	4	0	1
Totale	262	115	377	225	206	63	67	130	0	17	147	230	33	0	13
interrotti ante L. n. 205/2000	3.233	0	3.233	121	92	7	24	31	3.105	0	3.136	97	40	0	11
Totale	3.495	115	3.610	346	298	70	91	161	3.105	17	3.283	327	73	0	24

VARIAZIONI PERCENTUALI ATTIVITA' SVOLTA

	Anno 2015	Anno 2016	produzione
Magistrati in servizio	2	2	
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'			
sentenze	62	103	+ 66,13%
giudizi definiti	70	110	+ 57,14%
ammontare condanne	36.164.006,76	8.185.040,55	- 341,83%
GIUDIZI DI CONTO			
deferiti	2539	2398	- 5,88%
sentenze	30	103	+ 243,33%
conti definiti	5132	7022	+ 36,83%
ammontare condanne	225.089,06	674.222,31	+ 199,54%

	Anno 2012	Anno 2016	produzione
Magistrati in servizio	5	2	
SENTENZE			
responsabilità	80	103	+ 28,75%
conto	11	103	+ 836,36%
Totale sentenze	91	206	+ 126,37%
AMMONTARE CONDANNE			
responsabilità	6.551.996,63	8.185.040,55	+ 24,92%
conto	3.682,88	674.222,31	+ 18206,93%
CONTI GIUDIZIALI			
definiti	2277	7022	+ 208,39%

	Anno 2013	Anno 2016	produzione
Magistrati in servizio	4	2	
SENTENZE			
responsabilità	57	103	+ 80,70%
conto	22	103	+ 368,18%
Totale sentenze	79	206	+ 160,76%
AMMONTARE CONDANNE			
responsabilità	6.066.012,94	8.185.040,55	+ 34,93%
conto	69.752,38	674.222,31	+ 866,59%
CONTI GIUDIZIALI			
definiti	1964	7022	+ 257,54%